

REGOLAMENTO IDRICO (In vigore fino al 31/12/2004)

**Adottato dal Consiglio comunale con Delibera n°
241 del 28/05/1985 resa esecutiva dal
CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 59 della legge
10/02/1953 n° 62, modificato con delibere n. 82 del 17.07.1997
e n. 13 del 29.02.2000.**

Titolo I

CONDIZIONI GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete.

Il Comune di Albano Laziale somministra acqua nel territorio comunale nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento. Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione comunale non stia comunque procedendo alla urbanizzazione il Comune potrà concedere la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art. 4, ferme restando le disposizioni generali del presente regolamento.

La pressione, riferita al piano stradale, con la quale viene di norma distribuita l'acqua, non sarà inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri, sempre riferita al piano stradale.

Qualora l'altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di mt. 20 ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore a 20 mt., gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione del Comune, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione dei fabbricati.

L'acqua viene somministrata con le norme del seguente regolamento che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.

In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati.

Art. 2 - Uso e misurazione dell'acqua.

Il Comune somministra normalmente acqua potabile per usi domestici e, compatibilmente con le sue disponibilità, anche per altri usi per i quali si riserva di somministrare anche acque non potabili, quando questo sia igienicamente possibile.

L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate nella parte II^a del presente regolamento. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario. Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile, quale ad esempio: condizionamento d'aria, innaffiamento ecc...

Art. 3 - Richiesta di somministrazione.

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato, le planimetrie in scala 1:500 dell'area al servizio della costruzione, conformi al progetto approvato dal Comune e, quando si tratti di immobili ancora da costruire, copia del progetto approvato. La somministrazione dell'acqua viene, di norma, effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta, del locatario, con apparecchio di misura per appartamento, unità residenziale, unità commerciale, unità industriale ecc.

La richiesta, effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile: se effettuata dal locatario, deve essere accompagnata dal benestare del proprietario, se effettuata infine per conto di una persona giuridica, da una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'ente.

In ogni caso l'autorizzazione si intende concessa tenendo presente l'art. 817 del C.C.

Art. 4 - Contratto di somministrazione - versamenti.

Il Comune, accertata la possibilità di far luogo all'erogazione dell'acqua, inviterà il richiedente a sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione.

Ove il Comune si avvalga della facoltà di cui all'art. 1, comma 2°, cioè di somministrare acqua anche in zone non servite da reti di distribuzione comunale ed in cui non sono previsti interventi di urbanizzazione, il richiedente dovrà corrispondere all'atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che dovrà sostenersi per l'impianto della nuova condotta di distribuzione, commisurata alla nuova utenza richiesta (diametro minimo 50 mm.)

e della lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione e la derivazione prevista per l'alimentazione delle utenze.

Tale contributo verrà applicato quando la lunghezza della nuova condotta, come sopra definita, risulti superiore a ml. 40 e per la parte accedente detta distanza.

Qualora l'allacciamento alla rete idrica venga effettuato nell'interesse di più richiedenti, la suddetta percentuale di costo dell'impianto sarà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo di acqua da ciascuno impegnato.

Nel caso in cui il Comune esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare l'originaria richiesta di acqua - come dai due comma precedenti - il costo afferente la maggior portata della condotta, sempre che non si proceda all'urbanizzazione della zona, è posto a carico degli utenti allacciati successivamente in misura proporzionale ai rispettivi consumi impegnati, nonché di coloro che richiedano un aumento dei consumi già impegnati, in misura proporzionale alla variazione accordata.

Ai fini di cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione, sarà determinato dalla Giunta Comunale su proposta della ripartizione tecnica in base ai costi forfettizzati, per ciascun diametro di condotta in opera. Detti costi sono revisionabili annualmente sulla base dei costi unitari di materiali e della mano d'opera.

Art. 5 - *Durata e scadenza dei contratti.*

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 Dicembre di ogni anno, e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, se non disdetti da una delle due parti, entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Comune, che provvederà alla conseguente sospensione della somministrazione dell'acqua.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni, purché autorizzate dalle competenti autorità e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

In caso di cessazione dell'utenza la ripartizione tecnica del Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.

Art. 6 - *Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua.*

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

Art. 7 - *Cambiamento di utente.*

Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a dare immediata comunicazione alla ripartizione Ragioneria con lettera Raccomandata R.R. , chiedendo la risoluzione del contratto.

Dalla data di avviso al Comune di tale comunicazione si intenderà risolto il contratto di somministrazione.

L'utente che chiede la risoluzione del contratto nel corso dell'anno, fermo restando tutto quanto riportato nel presente articolo, risponderà del canone in corso fino al primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta di risoluzione del contratto, oltre agli eventuali maggiori consumi verificatisi fino alla stessa data.

Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, in caso contrario di sospensione della somministrazione.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune.

In ogni caso il nuovo acquirente o locatore rimarrà impegnato in solido con il vecchio rispetto ai canoni ed eccedenze maturate e non pagate, ciò in quanto l'utenza idrica deve ritenersi ai sensi dell'art. 817 del C.C. pertinenza dell'immobile.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nel caso di cambiamento di utente per nuova locazione o per cessazione di servizio.

Art. 8 - *Divisione dell'immobile (terreni e aree fabbricabili).*

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno, o di un'area fabbricabile, già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda alla Ripartizione tecnica del Comune, e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti l'opera di presa si intende condominiale.

Art. 9 - *Morte dell'utente.*

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi ed aventi causa, sono responsabili a norma di legge, verso il comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi il comune dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche, che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 7.

Art. 10 - *Fallimento dell'utente.*

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni, potrà subentrare al fallito nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto. Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quando dovuto dal fallito.

Art. 11 - *Concessioni provvisorie.*

A richiesta, la Rip.ne Tecnica del Comune può concedere erogazione provvisoria dell'acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a mille litri al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato a trimestre posticipato.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza. Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa in consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, 15 giorni prima della scadenza dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione che, per altro, non potrà superare la durata complessiva di un anno. Per le somministrazioni provvisorie è previsto un deposito cauzionale provvisorio infruttifero pari al consumo di 180 mc. di acqua. (£ 903 al giorno + 10% di I.V.A.)

Art. 12 - *Somministrazione per uso cantiere.*

La somministrazione per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita concessione edilizia. Chi richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, dovrà versare al Comune, prima dell'inizio della costruzione, l'eventuale contributo dovuto a norma dell'Art. 4, relativamente all'intero immobile, oltre ad un deposito cauzionale provvisorio pari a mc. 500. L'apparecchio di misura, la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni del fabbricato. Il contratto di somministrazione per uso cantiere si intenderà risolto di diritto dal Comune, alla fine della costruzione dell'immobile ed il proprietario o i proprietari di essa dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 13 - *Opere di presa.*

Sotto la denominazione di "opere di presa" si intendono le opere di derivazione della condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura, che deve essere ubicato al limite della proprietà privata.

L'opera di presa viene eseguita sotto il controllo della Rip.ne Tecnica Comunale nel luogo e con le modalità e criteri da essa ritenuti opportuni a cura e spese dell'utente. Senza l'attestazione di idoneità sulla esecuzione dell'opera di presa non può essere stipulato il contratto di somministrazione di acqua. L'opera di presa, sia per la parte posata per strada o da adibite ad uso pubblico, sarà eseguita a spese e cura del Comune, mentre, la parte di essa posata su proprietà privata, sarà eseguita a cure e spese dell'utente sotto la direzione della Rip.ne Tecnica.

La fornitura dell'acqua in ogni edificio sarà fatta normalmente con unica presa ma, se necessario, potrà essere fatta con più prese.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di riparazione saranno eseguite da personale della Rip.ne Tecnica del Comune.

E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sugli impianti di sua proprietà contravvenendo a tale disposizione l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di £ 300.000 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

Il Comune non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa, insistente in aree private non gravate per uso pubblico.

Art. 14 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate da opere di presa.

Qualora il Comune per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua, debba installare tutta o parte dell'opera di presa dei terreni o strade di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla osta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente al Comune la facoltà di attraversare l'una e l'altra, perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

Art. 15 - Impianto interno.

Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Gli impianti interni dovranno, peraltro, essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi od apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure.

Di norma le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno essere un diametro inferiore a quello delle tubazioni a monte dell'apparecchio di misura, installate dal Comune.

La distribuzione dell'acqua nell'interno degli edifici deve aver luogo attraverso tubi di ferro zincato o di ghisa ed altro materiale approvato dalla competente USL e dalla Rip.ne Tecnica comunale, di esercizio di 10 atmosfere. Adeguati alla stessa pressione debbono essere i rubinetti, le valvole ed i vari apparecchi di utilizzazione.

E' vietata la installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possono danneggiare la distribuzione ad altri utenti.

E' vietato, inoltre, di usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici, od altro, in quanto ciò, oltre che poter causare la corrosione delle tubazioni, potrebbe non essere efficiente, a causa dei giunti elettricamente isolati posti a valle del punto di presa della condotta distributrice stradale, per la protezione ed isolamento di quest'ultima.

La Rip.ne Tecnica del Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.

La somministrazione d'acqua non potrà essere attivata se prima i tecnici del Comune non avranno accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assume con ciò alcuna responsabilità.

Qualora i tecnici del Comune constatino che gli impianti interni non rispondono alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine di 15 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione dell'acqua o la sospenderà, se già iniziata, fino a quanto gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.

Art. 17 - Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni - penali.

Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dai suoi agenti muniti di tessera di riconoscimento, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

Gli utenti, pertanto, dovranno permettere agli agenti del Comune il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condurre facenti parte dell'impianto idrico. In caso di impedimenti o di opposizioni ingiustificate a tali verifiche, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Nel caso che dagli agenti venga constatata la infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di € 154,94. Nei casi in cui sia constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento, alla tariffa di eccedenza dell'acqua eventualmente dispersa o da lui derivata abusivamente, e da rimborsare al Comune tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi, con riserva per in Comune di eventuale azione penale. La determinazione dei consumi presunti di

cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi 3, salvo dimostrazione di erogazione diversa. Nei casi in cui vi sia recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra. La sospensione della erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per la fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto. Anche in tali casi, la fornitura dell'acqua sarà ripristinata

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento della somma di €10,33 per l'accesso del fontaniere.

Art. 18 - *Infrazioni.*

Le infrazioni commesse dall'utente sono constatate da agenti del Comune con regolare verbale, una copia della quale è consegnata all'utente medesimo.

Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto ossia recidivo nel commettere l'infrazione, a facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua o di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata azione penale.

Art. 19 - *Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione.*

Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere con una maggiore possibile sollecitudine, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente della interruzione; tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata alcun risarcimento di danni o rimborsi spese.

Art. 20 - *Pagamenti.*

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza, dovranno essere pagate entro 20 giorni dalle relative scadenze alla Tesoreria del Comune oppure entro 15 giorni se il pagamento viene effettuato a mezzo di conto corrente postale.

In ogni caso trascorso rispettivamente il termine di 20 ovvero di 15 giorni, l'utente sarà tenuto al pagamento delle indennità di mora previste dalla legge.

In difetto di pagamento entro il 30° giorno, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e dei relativi interessi.

I pagamenti saranno accettati in conto, ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente (canoni, indennità, importo riparazioni, spostamenti opera di presa ecc...),

fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.

La riattivazione della somministrazione interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto aspettante al Comune nonché dell'indennità di mora e della quota fissa di £ 20.000 per rimborso spese di accesso del fontaniere.

Art. 21 - Contratti per erogazione d'acqua.

Nei contratti deve essere garantito il pagamento di un quantitativo d'acqua annuale da determinarsi all'atto della stipula del contratto come specificato nell'allegata tabella (A) ed è un contributo a fondo perduto per l'allaccio di £30.000 ad utenza soggetto a revisione con deliberazione consiliare.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe dell'allegata tabella (A), detto quantitativo anche se il consumo risultasse ad esso inferiore.

Art. 22 - Variazioni del quantitativo contrattuale.

Il quantitativo annuale impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, potrà essere modificato, su richiesta, soltanto quando venga apportata una variazione al tipo delle unità presidenziali, delle unità commerciali, delle unità industriali ecc...

L'utente è in tal caso, tenuto a stipulare un nuovo contratto ed a versare al Comune le differenze, sia del deposito a garanzia consumi fra quello già pagato e a quello da pagare in base al nuovo contratto, sia del contributo qualora dovuto, che sarà proporzionale ai nuovi consumi impegnati.

Qualora, peraltro, il consumo annuale dovesse eccedere il doppio del quantitativo contrattuale, l'utente oltre all'acqua consumata dovrà pagare a titolo di penale, un sovrapprezzo pari a due volte il prezzo dell'acqua, a tariffa di eccedenza per ogni mc. consumato oltre il doppio del consumo minimo impegnato. Il Comune si riserva inoltre di risolvere il contratto qualora venisse riscontrato un consumo annuale superiore a 10 volte il quantitativo impegnato contrattualmente.

Art. 23 - Diametro della presa e del contatore.

Il tipo e il diametro della presa della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta. In caso di consumi eccedenti le quantità contrattualmente impegnate, qualora si manifesti, a giudizio del Comune, la necessità di sostituire l'opera di presa, aumentandone la portata, le spese relative saranno a completo carico dell'utente.

Art. - 24 - Posa in opera dei contatori.

Spetta alla Rip.ne Tecnica del Comune lo stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L'utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dalla Rip.ne Tecnica.

I contatori dovranno essere installati in luoghi possono liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione.

Normalmente i contatori sono installati:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate
- degli immobili e situate a 90 cm. di altezza dal suolo e munite di scarico dell'acqua;
- in nicchie nelle pareti di eventuali passi
- carrabili o di muri di recinzione, eseguite come sopra;
- eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati o nei sottoscala.

Di norma la tubazione di raccordo tra la presa stradale e il contatore dovrà avere uno sviluppo non superiore a metri 20 (venti).

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti di sigillo metallico della Rip.ne Tecnica comunale, onde poter accertare eventuali manomissioni. Il Comune a facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune o per mezzo del suo personale.

Art. 25 - Contatori generali.

Il Comune quando in uno stabile, per ragioni tecniche, risulti particolarmente difficoltoso o impossibile installare un singolo contatore per ogni utenza, potrà autorizzare l'installazione di un unico contatore generale.

In tal caso la domanda di concessione deve essere presentata dall'amministratore del condominio costituito ai sensi di legge ed il canone annuo sarà rapportato al numero di unità immobiliari servite.

Art. 26 - Nolo contatore.

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo; il Comune provvede alla loro installazione e manutenzione.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso o nell'altro dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura del Comune. Le riparazioni dei guasti dovuti a incuria o a manomissione dell'utente sono eseguiti a cura del Comune e a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente salvo il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale di £ 150.000.

Per il nolo e la manutenzione del contatore, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune i canoni annuali indicati nella allegata tabella (A).

Art. 27 - Lettura dei contatori.

Gli apparecchi di misura vengono letti e verificati in ogni momento in cui la Rip.ne Tecnica del Comune lo ritenga opportuno e, di norma una volta ogni semestre. Qualora non sia possibile per causa imputabile all'utente, la lettura del contatore sarà facoltà del Comune, previo preavviso sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà ripresa se non dopo l'effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.

Art. 28 - Verifica dei contatori.

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiedere la verifica alla Rip.ne Tecnica del Comune. Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà carico del Comune che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.

Il consumo dell'acqua, dell'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello corrispondente periodo dell'anno precedente e, se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso in cui il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura di £ 20.000.

Art. 29 - Rimozione e sostituzione dei contatori.

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmato dagli agenti del Comune e dall'utente, dovranno contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una delle due copie del verbale verrà consegnata all'utente.

Art. 30 - Consumo - Pagamento.

Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura del contatore effettuata dagli agenti del comune con periodicità semestrale, mentre il consumo totale si riferirà al periodo contrattuale (annuale).

Il quantitativo annuale contrattuale sarà pagato anticipatamente insieme con il nolo dell'apparecchio di misura, nei termini indicati nell'art. 20; l'eccedenza, cioè la differenza tra il consumo segnato dal contatore ed il quantitativo impegnato, sarà pagata posticipatamente secondo le tariffe della tabella "A".

TITOLO II

Utenze per idranti antincendio.

Art. 31 - Contratti per idranti antincendio.

Il Comune su richiesta degli utenti provvede all'installazione di idranti antincendio, derivanti direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e di un deposito cauzionale pari a mc. 500 di acqua.

L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento. Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio. Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre suggellati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura, l'utente dovrà dare avviso al Comune entro 24 ore presentando la necessaria documentazione.

L'apertura degli idranti, data senza il consenso del Comune per qualsiasi motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione di €150,00, oltre al pagamento dell'acqua, da determinarsi con i criteri e le modalità di cui all'art. 17. Tutte le spese per la fornitura ed installazione nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

Art. 32 - Collaudo idranti antincendio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell'utente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che esso venga messo in esercizio. L'utente che voglia sia verificata l'efficienza del suo impianto antincendio deve farne richiesta per iscritto al Comune, il quale invierà sul posto un suo agente per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tali operazioni l'utente dovrà versare anticipatamente la somma di €51,64 per il primo idrante antincendio e €25,82 per i successivi. Il Comune, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità per il loro funzionamento.

TIPO UTENZE

Concessioni provvisorie €0,52 al mc. F.T. €1,04 al mc. deposito €286,00 pari a 500 mc. Iva compresa, al momento del passaggio da costruzione (utenze uso costruzione £. 0,52 al mc.) ad altro, secondo il consumo verrà effettuato un saldo sul deposito.

Bocca antincendio €70,50 la prima e €21,15 ogni altra.

Eccedenze: - €0,52 al mc. per consumi fino al 50% in più di quelli stabiliti dal contratto -

€0,67 al mc. per consumi fino al 150% in più di quelli stabiliti dal contratto -

€0,90 al mc. per consumi oltre il 150% in più di quelli stabiliti dal contratto, più Iva 10%.

Diritto di allaccio per voltura contatore €15,49 - nuova utenza €51,65 la domanda in bollo €10,33, più n° 2 marche €10,33 sul contratto in duplice copia.

Diritti di segreteria €6,25 sulle prime €51,64 ed il 2,5% sul resto.

Per ogni utenza, più eventuale eccedenza, sarà dovuto il canone di allaccio fognature e depurazione da tutti gli utenti del servizio.

- **A1 – AGEVOLATA** - viene concessa ai cittadini aventi
- nucleo familiare non superiore a due persone che abbiano un reddito complessivo non superiore al doppio dell'importo annuo di pensione minima INPS.

- **A2 – NORMALI** - viene concessa a tutti i cittadini che ne fanno richiesta per uso potabile familiare.
- **A3 – SPECIALE** - viene concessa a tutti i cittadini che ne fanno richiesta purché abbiano un nucleo familiare di almeno 6 persone.

ARTIGIANALI E INDUSTRIALI:

B1- lt. 500 giornalieri – mc. 182 annui –

B2 – lt. 1.000 “ - mc. 364 „ –

B3 – lt. 5.000 “ - mc. 1.820 „ –

Vengono concesse le singole utenze a richiesta delle ditte. Per utenza B3 vengono concesse più utenze, anche B1 e B2 in rapporto a lt. 150 per ogni dipendente superiore a 40.

COMMERCIALI:

C1- lt. 500 giornalieri – mc. 182 annui – viene concessa ai titolari di licenza di commercio all'ingrosso o al minuto;

C2 – lt. 1.000 giornalieri – mc. 364 annui - viene concessa ai titolari di licenza di pubblico esercizio, ristoranti, trattorie e simili;

C3 – lt. 1.500 giornalieri – mc. 447 annui - viene concessa ai titolari di licenza di pubblico esercizio, ristoranti, trattorie e simili;

C4 – lt. 100 giornalieri – mc. 36 annui - viene concessa ai titolari di magazzini e depositi di attività produttive.

SPECIALE:

D1 – Presidi Ospedalieri pubblici mc. 10.000 annui - a tariffa agevolata

D2 – Condominiali e garage lt. 100 giornalieri – mc. 36 annui -

D3 – Utenze rurali lt. 50 giornalieri – mc. 18 annui – vengono concessi a proprietari di cantine e tinelli adibiti ad attività agricole con i limiti e le osservanze previste dall'art. 1 del presente regolamento;

D4 – Utenze uffici pubblici e privati – lt. 500 giornalieri – mc. 182 annui – vengono concessi a Enti pubblici e privati a richiesta degli stessi. In caso di dipendenti superiori a 5 per ogni ufficio vengono concesse tante utenze in rapporto a lt. 100 per dipendente.

Immissione in fogna €0,09 + 0,26 + IVA al mc. tariffa in vigore dall'anno 1997.

IDRANTI ANTINCENDIO.

Canone annuo pari a € 70,50 per la prima bocca antincendio e € 21,15 per ogni ulteriore bocca antincendio site nello stesso esercizio. Per i fabbricati aventi contatore unico, e quindi difformi da quanto stabilito nel presente regolamento, sanati con deliberazione consiliare n° 19 del 31.01.1984 è prevista la concessione di tante utenze domestiche tipo A-2 quanti sono gli appartamenti dell'immobile aumentate delle utenze per garage e condominiale.

Per i consumi eccedenti il quantitativo impegnato da ciascuna utenza, e per le concessioni di acqua uso costruzione il costo per mc. di acqua consumata è di € 0,52.

Alle tariffe di cui sopra vanno aggiunti i seguenti canoni di nolo dei contatori

Le tariffe ed i canoni della presente tabella sono stati adottati in seguito al provvedimento C.P.P. del 19.01.1984 n° 11/84 e potranno subire variazioni sempre tramite provvedimenti C.P.P. successivi.

Si intende che tutte le tariffe di cui sopra debbono essere integrate di IVA ed aggio esattoriale.

UTENZE FUORI TERRITORIO.

Possono essere concesse nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento soltanto nei casi in cui sussista la oggettiva impossibilità per il richiedente di usufruire del pubblico servizio del Comune di residenza.

Tutte le utenze saranno assoggettate ad un aumento del 100% rispetto ad analoga utenza concessa all'interno del territorio del Comune di Albano Laziale.

Le volture possono essere effettuate durante tutto l'anno, previo pagamento del canone acqua in bimestre.